

DELIBERA N. 43/26/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA AVVIATO NEI CONFRONTI DI RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 35 D.LGS 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 – PROGRAMMA “FUORI DAL CORO” ANDATO IN ONDA IL 15 FEBBRAIO 2026 (RETE 4)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito Testo Unico), e in particolare, l'art. 35;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA l'istanza del 26 marzo 2026 (prot. n. 116178) con la quale il dott. Antonio Caldararo, rappresentato dall'avv. Salvatore Quartarone, ha chiesto, per quanto qui di specifico interesse, l'intervento dell'Autorità con riferimento all'istanza di rettifica relativa al servizio “*Giù le mani dai bimbi, gli orchii insospettabili e le chat dell'orrore*”, andato in onda durante il programma “Fuori dal coro” del 15 febbraio 2026. In particolare, viene rilevato che “*la notizia diffusa dalla trasmissione “Fuori dal coro” il 15 febbraio 2026, secondo la quale il Dott. Caldararo sarebbe coinvolto in un'indagine della Procura di Milano concernente abusi su minori, è oggettivamente e documentalmente falsa*” e vengono prodotti “*elementi documentali*” che attesterebbero la falsità della notizia in questione. Il dott. Caldararo evidenzia che l'accostamento del suo nominativo e della sua immagine “*ad un presunto contesto investigativo concernente abusi su minori si fonda su una rappresentazione del tutto infondata della realtà fattuale, risultando pertanto gravemente lesiva dell'onore, della reputazione e dell'identità personale del medesimo*”. Viene quindi chiesto all'Autorità di ordinare la pubblicazione di una rettifica integrale nel corso della prima puntata utile della trasmissione “Fuori dal coro” su Rete 4, con il seguente testo: “*Nel corso della puntata del 15 febbraio 2026, il programma ‘Fuori dal*

coro' ha menzionato il nome e mostrato la foto del signor Antonio Caldararo, commercialista di Tursi (MT), inserendolo in un servizio relativo a un'indagine su abusi su minori. La redazione precisa che il signor Antonio Caldararo non ha ricevuto alcun avviso di garanzia né alcun atto formale dell'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti rappresentati. L'assenza di indagini a carico del signor Caldararo è attestata dai certificati ufficiali delle Procure della Repubblica di Milano e Matera. La sua posizione è pertanto del tutto estranea a qualsiasi procedimento penale. Ci scusiamo con il diretto interessato e con il pubblico per le modalità con cui è stato trattato il suo nominativo.”;

PRESO ATTO che il richiedente la rettifica ha comunicato all'Autorità il mancato accoglimento da parte di RTI Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito RTI) della preventiva domanda di rettifica presentata in data 14 marzo 2026;

VISTA la nota del 14 aprile 2026 (prot. n. 141406 del 15 aprile 2026) con la quale la società RTI, in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità (prot. n. 126671 del 1° aprile 2026), ed effettuato l'accesso ai documenti allegati all'istanza di rettifica presentata dal dott. Antonio Caldararo (prot. n. 135986 del 10 aprile 2026, riscontrata dall'Autorità in pari data (prot. n. 136875)), ha rilevato in sintesi, con specifico riferimento al procedimento di rettifica, quanto segue:

- il dott. Caldararo produce certificati ex art. 335 c.p.p. che attestano esclusivamente l'assenza di iscrizioni suscettibili di comunicazione, non già l'assenza di iscrizioni in senso assoluto;
- si richiama, al riguardo, l'art. 335, comma 3, c.p.p., che esclude la comunicabilità dell'iscrizione nel registro degli indagati per talune ipotesi di reato di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., tra cui fattispecie riconducibili ai fatti oggetto del servizio giornalistico;
- contrariamente a quanto asserito dal dott. Caldararo i certificati ex art. 335 c.p.p. prodotti *“non dimostrano affatto la falsità della notizia del coinvolgimento del medesimo dott. Caldararo in indagini relative a pornografia minorile online”*;
- il servizio contestato ha rappresentato i fatti come *“mere ipotesi investigative”*, e ha riferito circa la posizione di *“indagato”*, del dott. Caldararo, anticipare alcun genere di giudizio in ordine all'effettiva sussistenza della responsabilità penale del medesimo;
- in via subordinata, RTI contesta la conformità del testo di rettifica proposto dall'istante, rilevando che: esso è formulato come *“precisazione redazionale”*, con implicita ammissione di errore, contiene affermazioni circa l'asserita assenza di indagini che, alla luce del quadro normativo richiamato, risultano non dimostrate, e prevede l'inserimento di scuse della redazione, ritenute estranee alla *ratio* dell'istituto della rettifica;
- RTI ha comunque ritenuto opportuno procedere alla diffusione, nella puntata di *“Fuori dal coro”* del 12 aprile 2026, della seguente precisazione: *“Il sig. Antonio Caldararo che era stato menzionato nel servizio del 14 febbraio (rectius 15*

febbraio) *su una rete internazionale di pedofilia online, col suo legale ci ha informato di non aver ricevuto alcun avviso formale dall’Autorità in merito ai fatti raccontati”;*

- chiede quindi l’archiviazione dell’istanza di rettifica;

PRESA VISIONE del programma “Fuori dal coro” andato in onda il 15 febbraio 2026, e, in particolare, del servizio intitolato “*Giù le mani dai bimbi, gli orchii insospettabili e le chat dell’orrore*”, con cui si dà notizia di un’indagine della Procura di Milano su abusi di minori attraverso “*una zona nascosta di internet*”. La giornalista introduce il servizio affermando che “*la Procura di Milano ha appena scoperto sei insospettabili e le cose di cui sono accusatati sono atroci*” e cita “*sempre secondo l’ipotesi accusatoria*” alcune delle “*persone coinvolte in questo abominevole mercato*”. Per quanto riguarda il richiedente la rettifica, la giornalista afferma “*tra gli indagati a piede libero [...] c’è anche Antonio Caldararo ex assessore di Tursi [...] ecco cosa avrebbe scritto [...]*”;

RILEVATO che, come risulta dalle controdeduzioni di RTI, nel corso della puntata di “Fuori dal coro” del 12 aprile 2026, la società ha provveduto a trasmettere la seguente precisazione: “*Il sig. Antonio Caldararo che era stato menzionato nel servizio del 14 febbraio scorso su una rete internazionale di pedofilia online, con il suo legale ci ha informato di non aver ricevuto alcun avviso formale dall’Autorità in merito ai fatti raccontati.*” (visibile dal minuto 24.55.33 al 24.55.49);

CONSIDERATO che presupposto per l’esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell’esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esercizio del diritto di rettifica, non rileva l’intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l’oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall’istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

CONSIDERATO che la rettifica deve avere ad oggetto unicamente il ripristino della verità a fronte di una informazione oggettivamente falsa (non corrispondente al vero), e non l’integrazione o la precisazione delle informazioni diffuse dall’emittente in quanto ciò contrasterebbe con il tenore dell’art. 35 del Testo Unico, che prevede esclusivamente che la notizia sia (oggettivamente) contraria al vero nel suo nucleo essenziale. Tale norma non prevede infatti che la rettifica possa avere ad oggetto la possibilità di rettificare, mediante l’introduzione di informazioni integrative, una notizia già di per sé oggettivamente vera;

RILEVATO che il testo della rettifica richiesta, innanzi riportato, non può essere oggetto di rettifica in quanto contiene, a ben vedere, precisazioni e integrazioni rispetto a quanto affermato nel programma in questione;

RILEVATO che la circostanza, riportata nella richiesta di rettifica, secondo cui *“L’assenza di indagini a carico del signor Caldararo è attestata dai certificati ufficiali delle Procure della Repubblica di Milano e Matera. La sua posizione è pertanto del tutto estranea a qualsiasi procedimento penale”* non può essere integralmente oggetto di rettifica in quanto la documentazione allegata all’istanza di rettifica (certificati ex articolo 335 c.p.p.) non fornisce elementi certi sulla falsità della notizia contestata in ragione del fatto che la certificazione prodotta attesta esclusivamente l’assenza di iscrizioni suscettibili di comunicazione e non già l’assenza di iscrizioni in senso assoluto. Invero, come previsto dalla citata disposizione, l’obbligo di comunicazione dell’iscrizione nel Registro delle notizie di reato alla persona cui il reato è attribuito non trova applicazione con riferimento ai reati di cui all’articolo 407, comma 2, lett. a), c.p.p. per i quali l’ostensione dell’informazione potrebbe pregiudicare l’efficacia dell’attività investigativa;

RITENUTO che la comunicazione trasmessa da RTI in data 12 aprile 2026 nel corso del programma “Fuori dal coro” risulta idonea a precisare quanto richiesto con l’istanza di rettifica in merito al fatto che *“[...] il signor Antonio Caldararo non ha ricevuto alcun avviso di garanzia né alcun atto formale dell’Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti rappresentati. [...]”*;

RITENUTO di accogliere le controdeduzioni presentate dalla società RTI;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico, ferma restando la facoltà del richiedente di proporre una ulteriore istanza sulla base di nuovi elementi;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità ed è trasmessa all’Ordine dei giornalisti della Lombardia per le valutazioni di competenza sotto il profilo deontologico e disciplinare.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella